

**Studio Dragone**

Ragionieri commercialisti, revisori contabili, consulenti tecnici del Tribunale di Milano  
Viale Brianza 20 - 20127 Milano - Tel: 02.2613516 - Fax: 02.2613914

**Le pubblicazioni dello staff: Giuseppe Dragone**

[ profilo professionale ] [ invia un commento ] [ sottoponi un quesito ]

---

14 aprile 2000, Italia Oggi

**Sui beni del Fallito atti non individuali**

*Il divieto ribadito con la riforma della riscossione*

Con la riforma della normativa in materia di riscossione dei tributi, si riafferma in sede fallimentare il divieto generale e assoluto di azioni esecutive individuali sui beni del fallito. In effetti, la modifica dell'art. 51 del DPR 602/73, introdotta dall'art.16 D.Lgs. 46/99, in vigore dal 1 luglio 1999, fa cessare in capo al concessionario della riscossione la facoltà, squisitamente processuale, di iniziare o proseguire un'azione individuale sui beni del fallito.

La giustificazione del passo indietro dell'Amministrazione finanziaria, titolare di un diritto parallelo alla massa dei creditori, emerge dalla Risoluzione Finanze n. 162/E del 3/12/1999, cui nello specifico tratteremo in seguito. Nella parte in premessa del documento traspare la motivazione del nuovo indirizzo dato dal legislatore, il quale ha di certo colto l'infruttuosità dell'anticipata espropriazione forzata sul patrimonio del fallito, l'infrequenza dell'azione individuale dell'esattore, la sua non obbligatorietà e, non ultimo, l'accoglimento, quasi a regime, dell'istanza di sospensione ex art. 51, comma 2, DPR 602/73, proposta dal curatore.

Lo stesso legislatore della riforma, prosegue la circolare, si è preoccupato della salvaguardia degli effetti giuridici sorti anteriormente al 1/7/1999 per le azioni esecutive già iniziate.

Ed infatti, nelle disposizioni transitorie, introdotte dal decreto delegato è prevista all'art. 36, comma 9, la regolamentazione secondo la precedente normativa delle esecuzioni in corso alla data del 1 luglio.

La citata risoluzione chiarisce la portata della normativa transitoria precisando che la facoltà processuale dell'esattore sui beni del fallito non cessa la sua efficacia sempre che l'esecuzione sia stata già avviata e non si tratti di mera notifica al debitore della cartella di pagamento (o dell'avviso di mora).

Di conseguenza, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla riscossione coattiva dei tributi, le uniche procedure perseguibili da parte del concessionario saranno vincolate al pignoramento fruttuoso entro il 1/7/1999.

Al riguardo, per opinione concorde in dottrina e in giurisprudenza il processo di esecuzione deve ritenersi in corso fino a quando non sia stata esaurita la fase di assegnazione del bene pignorato o la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita giudiziale.